



Ripetibilità del periodo di prova
(Cassazione, Sez. Lav., sent. n. 23381 del 3/11/2014)

E' ammissibile la previsione di un nuovo patto di prova nell'ambito di un secondo contratto di lavoro stipulato tra le stesse parti per lo svolgimento delle medesime mansioni, laddove la previsione probatoria sia intervenuta per soddisfare esigenze di valutazione più complessive sulle attitudini personali e non solo professionali del lavoratore in rapporto al carattere definitivo delle responsabilità a lui attribuite.



Corte di Cassazione – Sezione lavoro – Sentenza n. 23381 del 3/11/2014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16714/2008 proposto da:

(Omissis) - ricorrente -

contro

PROVINCIA DI PRATO - controricorrente -

avverso la sentenza n. 556/2007 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/06/2007 r.g.n. 594/2005;

(Omissis).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Dott. (*Omissis*) è stato assunto per svolgere le mansioni di Comandante del Corpo di Polizia Provinciale di (*Omissis*) prima a tempo determinato per la durata di sei mesi, per sostituire il titolare assente, con un patto di prova di quindici giorni, e successivamente dalla stessa Provincia a tempo indeterminato, con un patto di prova di sei mesi.

Alla scadenza di quest'ultimo periodo di prova la Provincia di Prato ha risolto il rapporto per mancato superamento della prova.

Il Dott. (*Omissis*) ha impugnato il provvedimento, chiedendo di essere reintegrato nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno pari alle retribuzioni perdute.

Il Tribunale di Prato ha rigettato il ricorso e tale statuizione è stata confermata dalla Corte d'appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, sulla base dei seguenti rilievi:

- vi era l'effettiva necessità per la Provincia di verificare le qualità professionali e la personalità complessiva del lavoratore;
- il patto di prova apposto al primo contratto a tempo determinato, stipulato per sostituire il titolare assente, era tutt'altra cosa rispetto a quello apposto al secondo contratto, previsto obbligatoriamente dall'articolo 14 del c.c.n.l. del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- il contratto a tempo determinato aveva trovato giustificazione solo con la necessità di sopperire all'emergenza derivante dalla sostituzione della vincitrice del concorso, temporaneamente impedita;
- alla fine del primo rapporto non era stata espressa alcuna valutazione, positiva o negativa, circa l'esperimento del periodo di prova e quindi non risultava se questa fosse stata superata;
- l'Amministrazione non poteva sottrarsi all'assunzione a tempo indeterminato, essendo questa obbligatoria a prescindere dal precedente rapporto a tempo determinato e dal relativo patto di prova, posto che detta assunzione era imposta per legge, dovendo l'Amministrazione scorrere la graduatoria del concorso per Comandante del Corpo di Polizia Provinciale nel quale il Dott. (*Omissis*) si era classificato al secondo posto, una volta che il primo in graduatoria aveva rinunciato all'incarico. **Tale assunzione comportava in base al contratto collettivo l'apposizione del patto di prova.**

Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso il Dott. (*Omissis*).

La Provincia di Prato resiste con controricorso, illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in sei motivi, cui fanno seguito i relativi quesiti di diritto ex articolo 366 bis c.p.c., non più in vigore ma applicabile *ratione temporis*.

2. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deduce che, avendo egli svolto, con il primo contratto a tempo determinato, le funzioni di Comandante del Corpo di Polizia Provinciale di (*Omissis*) per la durata di sei mesi, non era necessario reiterare il periodo di prova una volta assunto a tempo indeterminato con lo stesso profilo professionale e per svolgere le medesime mansioni. Era pertanto illogica e incoerente la motivazione della impugnata sentenza che aveva ritenuto che il primo periodo lavorativo non fosse stato idoneo ai fini dell'esperimento della prova.

3. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell'articolo 2096 c.c., sostiene che la reiterazione del patto di prova è illegittima. Tale patto è infatti finalizzato alla verifica delle qualità professionali e del comportamento del lavoratore, circostanze queste che l'Amministrazione aveva avuto modo di accertare ampiamente per effetto dello svolgimento, con esito positivo, delle stesse mansioni per un congruo lasso di tempo.

4. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell'articolo 14 bis c.c.n.l. Regioni ed Autonomie Locali nonché degli articoli 1362, 1363 e 1366 c.c., rileva che la norma contrattuale anzidetta consente l'esonero del periodo di prova per i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica; a maggior ragione, tale esonero deve ritenersi operante quando il dipendente abbia effettivamente svolto il periodo di prova nella stessa amministrazione dalla quale viene poi assunto, avendo questa già avuto modo di verificare le qualità professionali del dipendente.

5. Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'articolo 16 del contratto collettivo dianzi indicato nonché dell'articolo 1362 c.c. e segg., il ricorrente deduce che il primo contratto a tempo determinato, della durata di sei mesi e con periodo di prova di

quindici giorni, è illegittimo posto che non conteneva il nominativo del lavoratore sostituito da esso ricorrente.

6. Con il quinto motivo, *omissis*.

7. Con il sesto motivo, *omissis*.

8. Il ricorso non è fondato.

Questa Corte è chiamata a stabilire se l'Amministrazione, nel procedere all'assunzione a tempo indeterminato del ricorrente, dopo che il medesimo era stato in precedenza assunto dalla stessa Amministrazione a tempo determinato (sei mesi), con un periodo di prova di quindici giorni e con le medesime funzioni (Comandante del Corpo di Polizia Municipale di (*Omissis*)), abbia legittimamente apposto il patto di prova di sei mesi previsto dal c.c.n.l. Comparto Regioni ed Autonomie locali, patto di prova conclusosi con esito negativo e che ha comportato la risoluzione del rapporto di lavoro.

9. Così inquadrata la fattispecie, devono ritenersi inammissibili... *omissis*.

10. Gli altri tre motivi, che per ragioni di connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, **la causa del patto di prova va individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto** (Cass. 29 luglio 2005 n. 15960; Cass. 30 luglio 2009 n. 17767).

Questa Corte ha altresì precisato **che il patto di prova in due contratti successivamente stipulati tra le parti è ammissibile, qualora risponda alle suddette finalità, potendo intervenire nel tempo molteplici fattori, attinenti non soltanto alle capacità professionali, ma anche alle abitudini di vita o a problemi di salute** (Cass. 18 febbraio 1995 n. 1741; Cass. n. 15960/05 cit; Cass. n. 17767/09 cit.; Cass. 22 giugno 2012 n. 10440).

In una fattispecie, sostanzialmente analoga alla presente, è stato affermato che *omissis*.

Infine, è stato rimarcato che la valutazione circa l'opportunità e/o necessità della verifica delle qualità professionali e della personalità complessiva del lavoratore, già accertate dal datore di lavoro, costituisce un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (v. Cass. n. 10440/12, n. 17767/09, n. 1741/95, sopra citate).

11. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi, ponendo in evidenza che vi era effettiva necessità per l'Amministrazione di verificare le qualità professionali, il comportamento e la personalità del lavoratore, considerato che:

- il primo periodo di prova, di quindici giorni, riguardava un rapporto a termine (sei mesi) ed era funzionale alla ben più modesta portata dell'atto negoziale voluto dalle parti, atteso che il posto di Comandante era stato già assegnato al vincitore del concorso, temporaneamente assente;
- che vi era dunque una diversità non solo temporale, ma anche qualitativa del periodo di prova apposto ai due contratti;
- che il patto di prova di quindici giorni apposto al primo contratto era insufficiente al fine di accertare le reali capacità organizzative, propositive, di direzione e coordinamento del ricorrente;
- che, alla fine del contratto a termine... *omissis*;
- che era da escludere la natura in qualche modo ritorsiva della valutazione negativa del periodo di prova operata dall'Amministrazione... *omissis*;
- che, pertanto, la reiterazione del patto di prova non poteva considerarsi illegittima.

Trattandosi di motivazione coerente, logica e priva di vizi, resa in conformità ai principi giuridici sopra affermati, **il ricorso deve essere rigettato.**

12. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore della società resistente, in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.